

**RASSEGNA E RICOSTRUZIONE STORICA
DELLE INIZIATIVE DI SEMPLIFICAZIONE E AGEVOLAZIONE
A FAVORE DELLE IMPRESE EMAS ED ISO 14001**

Progetto promosso da:

**Regione Toscana
P.O. Sostenibilità della Produzione e del Consumo**

*Bozza per il Tavolo di Lavoro PRODIGA II
27 novembre 2009*

A cura di:

Fabio Iraldo
Massimo Battaglia
Tiberio Daddi
Francesco Testa

Laboratorio MAIN – Management e Innovazione
Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa

Criteri utilizzati per la Rassegna:

1. Estensione della durata delle autorizzazioni:

- Estensione della durata delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti in sede di rilascio/rinnovo (*generale*);
- Semplificazione della procedura ai fini del rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale: validità della documentazione prodotta nell'ambito del SGA ed estensione della relativa durata in sede di rilascio/rinnovo dell'Autorizzazione.

2. Semplificazioni in fase di rinnovo autorizzazione:

- Autocertificazione dell'impresa certificata/registrata in sede di rilascio/rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto e/o di iscrizione all'Albo; (es.: dichiarazione sostitutiva);
- Procedure semplificate di rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue per le imprese certificate/registrate;
- Semplificazione delle procedure amministrative per la reinscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

3. Razionalizzazione delle informazioni richieste:

- Presunzione di conformità a requisiti previsti da specifiche normative ambientali (es.: presunzione di conformità di un prodotto di un'azienda certificata/registrata alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia);
- Coordinamento con altri dispositivi di legge (es.: attività di verifica del rispetto delle quote di emissioni di gas serra);
- Semplificazione dei controlli (es.: validità in sede di controllo della correttezza dei dati sulle emissioni, della documentazione prodotta e delle procedure adottate nell'ambito del SGA, anche in termini di modalità e frequenza dei controlli);
- Esonero dall'assoggettamento ad accertamenti sulla regolarità dei controlli effettuati e dei dispositivi ambientali installati per le imprese registrate/certificate;
- Validità delle misure di gestione ambientale adottate nell'ambito del SGA certificato/registrato ai fini dell'esecuzione di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Validità della documentazione prodotta nell'ambito del SGA certificato/registrato ai fini degli adempimenti amministrativi in materia di sicurezza (es.: adempimenti dei gestori degli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti; adempimenti in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose)
- Adeguamento a disposizioni normative ambientali (es. piano di risanamento in materia di inquinamento acustico) nell'ambito delle procedure per la registrazione/certificazione.

4. Agevolazioni fiscali:

- Incremento degli importi dei crediti di imposta per l'assunzione di nuovi dipendenti a favore delle imprese registrate/certificate;

- Riduzione dell'aliquota dell'*Imposta regionale sulle attività produttive* (IRAP) a favore delle imprese registrate/certificate;
- Riduzione della componente variabile della *Tariffa di Igiene Ambientale* (TIA) a favore delle imprese registrate/certificate.

5. Riduzioni delle spese:

- Riduzione dei costi stimati nell'ambito della redazione del piano finanziario predisposto ai fini della domanda di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di una discarica;
- Riduzione delle spese di istruttoria tecnica nell'ambito della procedura di autorizzazione unica ambientale;
- Riduzione dell'onere di servizio dovuto su alcune tipologie di impianti di gestione di rifiuti;
- Riduzione del canone dovuto per la concessione di derivazione di acqua pubblica;
- Incremento delle quote di tariffa corrisposte ai soggetti gestori di discariche registrate/certificate;
- Riduzione delle spese sostenute per il procedimento di valutazione e le visite ispettive effettuate nell'ambito dei controlli in applicazione di norme ambientali e di sicurezza (es. in materia di pericoli di incidenti rilevanti);
- Riduzione delle spese occorrenti per effettuare le attività istruttorie, i rilievi, gli accertamenti, i sopralluoghi ed i controlli relativi alle procedure previste dalla disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- Riduzione della quota variabile delle spese istruttorie per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

6. Riduzioni delle garanzie finanziarie:

- Riduzione degli importi delle garanzie finanziarie richieste per l'autorizzazione all'esercizio di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- Riduzione degli importi delle garanzie finanziarie richieste alle imprese che effettuano attività raccolta e trasporto di rifiuti, di intermediazione e di commercio di rifiuti (senza detenzione) e alle imprese che effettuano attività di gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero di rifiuti;
- Riduzione degli importi delle garanzie finanziarie richieste per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti;
- Riduzione degli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano attività di bonifica (es.: bonifica di siti; bonifica dei beni contenenti amianto).

7. Altre forme di deregolamentazione/agevolazione:

7.1) Riduzione dei tempi del procedimento amministrativo:

- Riduzione dei tempi del procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti.

7.2) Estensione dei tempi di applicazione:



- Estensione dei tempi di adeguamento previsti nell'ambito di piani di risanamento delle imprese (es. piano di risanamento acustico, estensione dei tempi di adeguamento in relazione alle tempistiche dell'iter di registrazione/certificazione; effettuazione dei piani di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati al termine dell'iter di registrazione/certificazione, entro i tempi previsti dalla programmazione regionale).

7.3) Preferibilità in caso di concorrenza

- Preferibilità delle aziende certificate/registrate in caso di domande concorrenti nella richiesta/concessione di utenze (es.: risorse idriche).

7.4) Mantenimento dei diritti acquisiti

- Mantenimento dei diritti acquisiti in occasione di leggi/normative di riordino in materia di ambiente/energia (es.: mantenimento del diritto all'emissione di certificati subordinatamente alla registrazione/certificazione).

7.5) Modifica del campo di applicazione

- Innalzamento delle soglie dimensionali per la sottoposizione a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di trasformazione o ampliamento di attività produttive che hanno ottenuto la registrazione,
- Esclusione dalla procedura di VIA le modifiche sostanziali di impianti produttivi che hanno ottenuto la registrazione.

1. Estensione della durata delle autorizzazioni

1.A) NORMATIVA NAZIONALE

D. Lgs. n. 59/2005 – Attuazione della Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (Direttiva IPPC).

Art. 5 - Procedura ai fini del rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale

[...]

5. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite secondo un rapporto di sicurezza, elaborato conformemente alle norme previste sui rischi di incidente rilevante connessi a determinate attività industriali, o secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero i dati prodotti per i siti registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, nonché altre informazioni fornite secondo qualunque altra normativa, rispettino uno o più dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate ai fini della presentazione della domanda. Tali informazioni possono essere incluse nella domanda o essere ad essa allegate.

Art. 9 - Rinnovo e riesame

1. L'autorità ambientale rinnova ogni cinque anni l'autorizzazione integrata ambientale, o l'autorizzazione avente valore di autorizzazione integrata ambientale che non prevede un rinnovo periodico, confermando o aggiornando le relative condizioni, a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione. A tale fine, sei mesi prima della scadenza, il gestore invia all'autorità competente una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 5, comma 1. Alla domanda si applica quanto previsto dall'articolo 5, comma 5. L'autorità competente si esprime nei successivi centocinquanta giorni con la procedura prevista dall'articolo 5, comma 10. Fino alla pronuncia dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base della precedente autorizzazione.

2. Nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 5, risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, il rinnovo di cui al comma 1 è effettuato ogni otto anni. Se la registrazione ai sensi del predetto regolamento è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 5, il rinnovo di detta autorizzazione è effettuato ogni otto anni a partire dal primo successivo rinnovo.

Gli impianti che all'atto del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale risultino certificati ISO 14001, possono effettuare il rinnovo ogni 6 anni, invece che 5 anni.

D. Lgs. 209 del 24/06/2003 – G.U. S.O. n. 182 del 07/08/2003 - Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.

Art. 6 - Prescrizioni relative al trattamento del veicolo fuori uso

[...]

8. In conformità al disposto dell'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 1997, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di trattamento prevista al comma 1 dello stesso articolo 28 è rilasciata agli impianti di trattamento disciplinati dal presente decreto per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile, con le modalità stabilite al citato comma 3. Nel caso di impianto di trattamento che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione o del relativo rinnovo, è registrato ai sensi del Regolamento (CE) n. 761/01, detta autorizzazione è concessa ed è rinnovabile per un periodo di otto anni.

D. Lgs. 36 del 13/01/2003 – G.U.S.O. n. 59 del 12/03/2003 - Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

Art. 8 - Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di una discarica è presentata ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni, completa di tutte le informazioni richieste dagli articoli medesimi e deve altresì contenere almeno i seguenti dati e informazioni:

[...]

m) il piano finanziario che preveda che tutti i costi derivanti dalla realizzazione dell'impianto e dall'esercizio della discarica, i costi connessi alla costituzione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 14, i costi stimati di chiusura, nonché quelli di gestione post-operativa per un periodo di almeno trenta anni, siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento, tenuto conto della riduzione del rischio ambientale e dei costi di post-chiusura derivanti dalla adozione di procedure di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001;

Art. 10 - Contenuto dell'autorizzazione

[...]

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 1997, nel caso in cui un impianto risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/01, il rinnovo dell'autorizzazione è effettuato ogni 8 anni.

2. Semplificazione in fase di rinnovo autorizzazione

2.A) NORMATIVA NAZIONALE

D. Lgs. 3/4/2006, n. 152 – Pubblicato in Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. - Norme in materia ambientale.

209. Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale

1. Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto, ovvero per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212, le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (CE) n.

761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas) ed operino nell'ambito del sistema Ecolabel di cui al regolamento 17 luglio 2000, n. 1980, o certificati UNI-EN ISO 14001 possono sostituire tali autorizzazioni o il nuovo certificato di iscrizione al suddetto Albo con autocertificazione resa alle autorità competenti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. L'autocertificazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata da una copia conforme del certificato di registrazione ottenuto ai sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui al medesimo comma 1, nonché da una denuncia di prosecuzione delle attività, attestante la conformità dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata una certificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste.

3. L'autocertificazione e i relativi documenti, di cui ai commi 1 e 2, sostituiscono a tutti gli effetti l'autorizzazione alla prosecuzione, ovvero all'esercizio delle attività previste dalle norme di cui al comma 1 e ad essi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300. Si applicano, altresì, le disposizioni sanzionatorie di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Legge 23 marzo 2001, n. 93 - B.U.R. n. 79 del 4/4/2001 - Disposizioni in campo ambientale.

Art. 18 - Semplificazione delle procedure amministrative per le imprese che hanno ottenuto la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS

1. Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste dalle norme di cui al comma 2 per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto, ovvero per la reinscrizione all'Albo di cui alla norma prevista al comma 2, lettera b), le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, e successive modificazioni, possono sostituire tali autorizzazioni o il nuovo certificato di iscrizione al suddetto Albo con autocertificazione resa alle autorità competenti, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

2. Le procedure di cui al comma 1 sono quelle previste dalle seguenti norme:

a) decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203, concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

b) decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, e successive modificazioni;

c) decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

d) [decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, di attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento].

3. L'autocertificazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata da una copia conforme del certificato di registrazione ottenuto ai sensi del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, e successive modificazioni, nonché da una denuncia di prosecuzione delle attività, attestante la conformità dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata una certificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste.
4. L'autocertificazione e i relativi documenti accompagnatori di cui al comma 3 sostituiscono a tutti gli effetti l'autorizzazione alla prosecuzione, ovvero all'esercizio delle attività previste dalle norme di cui al comma 2, e ad esse si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modificazioni. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
5. L'autocertificazione e i relativi documenti accompagnatori mantengono l'efficacia di cui al comma 4 fino ad un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla data di decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della validità della registrazione ottenuta ai sensi del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, e successive modificazioni.
6. Salva l'applicazione delle sanzioni specifiche e salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di accertata difformità rispetto a quanto previsto dalle norme di cui al comma 2, si applica l'articolo 483 del codice penale nei confronti di chiunque abbia sottoscritto la documentazione di cui ai commi 1 e 4.

2.B) NORMATIVA REGIONALE / PROVINCIALE

Provincia di Trento

D.P.G.P. n. 1-41/Legisl. del 26/1/1987 - B.U. R. n. 9 del 17/2/1987 - Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti

Art. 97 ter - Semplificazione delle procedure amministrative

1. Nel rispetto delle norme comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste dalle norme in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto o per la reinscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, le imprese - che risultino registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/01 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), del regolamento da esso abrogato - possono sostituire tali autorizzazioni o il nuovo certificato d'iscrizione all'albo con dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
2. La dichiarazione sostitutiva dev'essere accompagnata da una copia conforme del certificato di registrazione ottenuto ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, nonché da una denuncia di prosecuzione dell'attività, attestante la conformità dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle

prescrizioni normative, con allegata una certificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste.

3. La dichiarazione sostitutiva e i relativi documenti accompagnatori sostituiscono a tutti gli effetti l'autorizzazione alla prosecuzione o all'esercizio delle attività previste dalle disposizioni citate nel comma 1. Tali atti mantengono l'efficacia fino a un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla data di decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della validità della registrazione ottenuta ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001.

3. Razionalizzazione delle informazioni richieste

3.A) NORMATIVA NAZIONALE

D.lgs. n. 201 del 6/11/2007 – B.U. R. n. 261 del 9/11/2007 - Attuazione della Direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia.

Art. 11 - Valutazione di conformità

1. Prima di immettere sul mercato ovvero di mettere in servizio un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione, il fabbricante o il suo mandatario, o, in mancanza di quest'ultimo, l'importatore, accerta la conformità di tale prodotto a tutte le pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. La valutazione della conformità deve avvenire secondo le relative procedure di valutazione specificate nelle misure di esecuzione, attraverso il controllo della progettazione interno, di cui all'allegato IV, ovvero il sistema di gestione, di cui all'allegato V.

2. Se un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione è progettato da un'organizzazione registrata conformemente al regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e di audit, EMAS, e la funzione di progettazione è inclusa nell'ambito di tale registrazione, si presume che il sistema di gestione di tale organizzazione ottemperi alle prescrizioni dell'allegato IV. Se un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione è progettato da un'organizzazione che dispone di un sistema di gestione comprendente la funzione di progettazione del prodotto, ed è attuato conformemente alle norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, tale sistema di gestione è ritenuto attuativo delle corrispondenti prescrizioni dell'allegato IV.

3. Dopo aver immesso sul mercato o messo in servizio un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione, il fabbricante o il suo mandatario tengono a disposizione dell'autorità, per ispezione, per un periodo di 10 anni dopo la fabbricazione dell'ultimo di tali prodotti, i documenti relativi alla valutazione di conformità eseguita e alle dichiarazioni di conformità emesse. I pertinenti documenti sono messi a disposizione entro 10 giorni dal ricevimento di una richiesta da parte dell'autorità competente.

D.lgs. n. 216 del 4/4/2006 – B.U. R. n. 140 del 19/06/2006 - Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.

Art. 9 - Coordinamento con altri dispositivi di legge

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentita la Conferenza Unificata, promuove il coordinamento degli adempimenti disciplinati dal presente decreto con:

a) il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che recepisce la direttiva 96/61/CE, e successive modificazioni, relativo alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

b) il regolamento CE n. 761/2001 (EMAS), articolo 10, comma 2;

b-bis) la legge 1° giugno 2002, n. 120, di ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997.

[...]

Allegato D

CRITERI APPLICABILI ALLA VERIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 15

Principi generali

[...]

5. Il responsabile della verifica deve tener conto del fatto che l'impianto abbia eventualmente aderito al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

D.lgs. n. 163 del 12/4/2006 – B.U. R. n. 100 del 2/05/2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Art. 10 - Relazioni tecniche e relazioni, specialistiche del progetto definitivo - progetto di monitoraggio ambientale (PMA)

1. A completamento di quanto contenuto nella relazione generale, il progetto definitivo deve comprendere almeno le seguenti relazioni tecniche, sviluppate - anche sulla base di indagini integrative di quelle eseguite per il progetto preliminare - ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo:

[...]

m) indirizzi preliminari per la definizione, in fase di progetto esecutivo, del manuale di gestione ambientale dei lavori, e per l'adozione, entro la consegna dei lavori, di un sistema di gestione ambientale dei cantieri sviluppato secondo i criteri di cui alla norma ISO 14001 o al Sistema EMAS (regolamento CE 761/2001) o ad altri sistemi asseverati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

[...]

Art. 20 - Relazione generale del progetto esecutivo.

[...]

3. La relazione illustra altresì la struttura dell'organizzazione prevista per l'attuazione del progetto di monitoraggio ambientale, la definizione delle figure responsabili, nonché l'organizzazione, le modalità ed il programma stabilito per l'adozione del sistema di gestione ambientale dei cantieri e l'eventuale certificazione ISO 14001 o registrazione EMAS o altri sistemi asseverati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

[...]

Art. 21 - Relazioni specialistiche - Progetto di monitoraggio ambientale e manuale di gestione ambientale

[...]

3. Il progetto esecutivo comprende inoltre:

a) il progetto di monitoraggio ambientale relativo al progetto esecutivo, che dovrà fornire i rapporti contenenti gli esiti delle indagini integrative eventualmente effettuate dopo la redazione del progetto definitivo, le conseguenti valutazioni e le eventuali integrazioni risultate necessarie sulla base di tali indagini; i formati e le modalità sono quelli stabiliti nelle linee guida per il monitoraggio ambientale redatti dalla Commissione speciale VIA;

b) il manuale di gestione ambientale dei cantieri, che deve essere redatto conformemente a quanto previsto dalla Norma ISO 14001 o dal Sistema EMAS (Regolamento (CE) n. 761/2001) o da altri sistemi asseverati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

[...]

Art. 44. Norme di gestione ambientale

(art. 50, direttiva 2004/18)

1. Qualora, per gli appalti di lavori e di servizi, e unicamente nei casi appropriati, le stazioni appaltanti chiedano l'indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto, e allo scopo richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinate norme di gestione ambientale, esse fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla certificazione. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano parimenti altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, prodotte dagli operatori economici.

D. Lgs. Governo n. 334 del 17/08/1999 – G.U.S.O. n. 228 del 28/09/1999 - Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

Art. 6 – Notifica

[...]

6. Il gestore degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, può allegare alla notifica di cui al comma 2 le certificazioni o autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e di sicurezza e quanto altro eventualmente predisposto in base a regolamenti comunitari volontari,

come ad esempio il Regolamento (CEE) 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit, e norme tecniche internazionali.

D. P. R. n. 416 del 26/10/2001 – G.U. n. 277 del 28/11/2001 - Regolamento recante norme per l'applicazione della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto, ai sensi dell'articolo 17, comma 29, della legge n. 449 del 1997.

Allegato tecnico al regolamento recante le norme di applicazione della tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi di azoto (NO_x) - Art. 17, commi dal 29 al 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449

Parte Seconda: criteri di controllo

Criteri per la verifica da parte dell'Amministrazione finanziaria della correttezza dei dati dichiarati

[...]

2. Per la verifica della correttezza dei dati dichiarati relativamente ai valori di concentrazione, si effettuano delle campagne di misura al camino contestualmente alle misure di consumo di combustibile [...] Ai fini della valutazione delle procedure di determinazione e gestione dei dati sulle emissioni oggetto del presente decreto, potranno essere ritenute valide, purché congruenti con i requisiti previsti nella prima parte del presente Allegato tecnico, la documentazione prodotta e le procedure: [...]

- volontariamente adottate da parte degli esercenti gli impianti nell'ambito del proprio sistema di gestione ambientale che abbia ottenuto la certificazione secondo standard internazionali (ISO 14001) o la registrazione secondo il regolamento EMAS.

3.B) NORMATIVA REGIONALE

Regione Emilia Romagna

Legge Regionale n. 15 del 09/05/2001 – B.U.R. n. 62 del 11/05/2001 - Disposizioni in materia di inquinamento acustico.

Art. 9 Piano di risanamento delle imprese

[...]

2. Le imprese che hanno in corso la procedura per la registrazione ai sensi del Regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993 sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ovvero abbiano in corso la

procedura per l'adozione dello strumento di certificazione ambientale ISO 14001, provvedono alle verifiche di cui al comma 1 nell'ambito della medesima procedura. Qualora le procedure si concludano con esito negativo l'impresa si adegua nei termini di legge ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale.

Art. 10 Disposizioni in materia di impatto acustico

[...]

5. Per la trasformazione e l'ampliamento delle imprese dotate di un sistema di gestione ambientale EMAS o ISO 14000 la documentazione di cui al comma 3¹ è quella prevista dal proprio sistema di gestione ambientale qualora questa contenga gli elementi previsti nei criteri fissati dalla Regione.

Legge Regionale n. 26 del 17/12/2003 – B.U.R. n. 190 del 18/12/2003 - Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

CAPO II - Norme sul procedimento amministrativo

[...]

Art. 9 - Certificazioni di qualità

1. Alla notifica di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 334 del 1999 possono essere allegate le certificazioni o autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e di sicurezza, anche nel rispetto del Regolamento (CEE) n. 1936/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, relativo all'adesione volontaria delle imprese del settore industriale ad un sistema comunitario di ecogestione e audit, nonché secondo la norma ISO 14001.

2. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1836/93, delle norme vigenti in materia di procedura di valutazione di impatto ambientale e di qualunque altra normativa in materia ambientale e di sicurezza, contengano i dati richiesti dalla presente legge, le

¹ **Art. 5 DGR 673/2004 che riporta la documentazione indicata al comma 3 della L.R. 15/2001**

(Impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive)

1. La documentazione di previsione di impatto acustico per impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, di cui alla L. n. 447/1995, articolo 8, comma 4, deve contenere, oltre a quanto previsto all'articolo 1 i dati e le informazioni di seguito elencate:

- tipologia dell'attività, codice ISTAT e categoria di appartenenza (artigianato, industria, commercio, ecc.);
- indicazione delle eventuali modificazioni al regime di traffico veicolare esistente nella zona indotte dalla attività;
- descrizione del ciclo tecnologico relativo alle sorgenti di rumore previste (impianti lavorazioni, ecc.). Per le sorgenti che danno origine ad immissioni sonore nell'ambiente esterno o abitativo occorre indicare la loro puntuale collocazione, specificando se interna od esterna, le modalità e i tempi di funzionamento. La descrizione delle sorgenti può essere fornita da dati relativi ai livelli di potenza sonora e/o ai livelli sonori a distanza nota forniti dal produttore o disponibili in letteratura oppure ottenuti con misure fonometriche effettuate su impianti o apparecchiature dello stesso tipo;
- i livelli sonori (post operam) previsti al confine di proprietà ed ai ricettori presenti al di fuori. Tali livelli devono tener conto delle caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore (presenza di componenti impulsive, tonali e tonali in bassa frequenza) e consentire altresì di valutare il rispetto dei valori limite differenziali negli ambienti abitativi.

2. La documentazione di previsione di impatto acustico relativa a impianti industriali deve inoltre:

- descrivere le caratteristiche temporali di funzionamento diurno e/o notturno specificando la durata (se continuo o discontinuo), la frequenza di esercizio, la eventuale contemporaneità delle diverse sorgenti che hanno emissioni nell'ambiente esterno e le fasi di esercizio che determinano una maggiore rumorosità verso l'esterno;
- specificare, per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno, la durata totale di attività o funzionamento;
- riportare i livelli sonori ante operam rilevati in posizioni rappresentative degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno.

3. L'Autorità di controllo può richiedere al proponente la verifica acustica sperimentale, ad attività in esercizio, tese a dimostrare il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali prodotte.

medesime possono essere utilizzate ai fini della presentazione della notifica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 334 del 1999 e del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 334 del 1999.

Delibera della Giunta Regionale n. 960 del 16/06/1999 – B.U.R. n. 88 del 14/07/1999 - Approvazione della direttiva per il rilascio delle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera in attuazione della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale".

7. ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI

L'Amministrazione provinciale, avvalendosi di ARPA, si accerta della regolarità dei controlli effettuati e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento installati, nonché il rispetto dei valori limite di emissione indicati nell'autorizzazione entro 120 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al punto precedente. Tali accertamenti non si effettuano per le aziende registrate EMAS, e per le aziende certificate ISO 14001.

8. CONTROLLO DELLE AZIENDE E DELLE EMISSIONI

8.1 Autocontrolli

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad effettuare i controlli alle proprie emissioni secondo le modalità e con le frequenze indicate nell'autorizzazione.

[...]

Per le Aziende registrate EMAS e certificate ISO14001 gli autocontrolli sono effettuati a norma di quanto previsto dai relativi sistemi di gestione ambientale.

D.G.R. n. 1053 del 09/06/2003 – B.U.R. n. 88 del 24/06/2003 - Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

4.9.1 - Disposizioni inerenti il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 34

[...]

B) Scarichi di "sostanze pericolose diverse"

Riguardo alle acque di prima pioggia o di lavaggio valgono le considerazioni richiamate alla precedente lettera A.

Il processo di valutazione di cui trattasi sarà rivolto in particolare ai settori produttivi più significativi e rappresentativi presenti nelle diverse realtà territoriali della regione. Per il conseguimento degli obiettivi suddetti si avrà a riferimento il recupero dei dati e delle informazioni connessi all'applicazione di altre importanti disposizioni in materia di tutela dell'ambiente: industria a rischio di incidente rilevante (direttive "Seveso"), riduzione integrata dell'inquinamento (D. lgs. 372/99 e Decreto 23 novembre 2002 inerente le modalità di dichiarazione delle emissioni), applicazioni di Sistemi di Gestione Ambientale, certificazione EMAS.

Regione Veneto

D.G.R. n. 1579 del 22/06/2001 - Nuovi indirizzi in merito al Piano di sicurezza ed ai programmi di Controlli previsti dalla L.R. 21/01/2000, n. 3.

2. Programmi di controllo previsti ai commi 7 e 8 dell'art. 26 della L.R. n. 3/2000

[...]

La certificazione ISO 14000 o la registrazione EMAS del sito sostituiscono lo strumento in argomento qualora nelle procedure previste all'interno di questi due strumenti sia esplicitamente predisposto ed eseguito un Programma di Controlli che rispetti tutti i contenuti sopradetti. In tal caso il Programma va inviato alla Provincia per l'approvazione nelle forme anzidette.

4. Agevolazioni fiscali

4.A) NORMATIVA NAZIONALE

Legge 27 dicembre 1997, n. 449 - B.U. R. n. 302 del 30/12/1997 - Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

Art. 4 - Incentivi per le piccole e medie imprese

1. Alle piccole e medie imprese, come definite dal decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1^a ottobre 1997, in conformità alla disciplina comunitaria, che dal 1^a ottobre 1997 al 31 dicembre 2000 assumono nuovi dipendenti è concesso, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1^a gennaio 1998, un credito di imposta per un importo pari a 10 milioni di lire per il primo nuovo dipendente ed a 8 milioni di lire per ciascuno dei successivi. Il credito di imposta non può comunque superare l'importo complessivo di lire 60 milioni annui in ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi alla prima assunzione.

[...]

9. I crediti di imposta di cui al comma 1 possono essere incrementati di un milione di lire qualora le imprese beneficiarie:

- abbiano aderito al sistema comunitario di ecogestione e audit previsto dal regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993;
- abbiano aderito ad accordi di programma per la riduzione delle emissioni inquinanti;
- producano prodotti che possiedono il marchio di qualità ecologica previsto dal regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992;

4.B) NORMATIVA REGIONALE / PROVINCIALE / COMUNALE

Regione Toscana

Legge regionale 20 Dicembre 2004 n.71 - legge finanziaria regionale per l'anno 2005, pubblicata sul B.U.R.T. n. 52 del 29-12-04.

Art. 1 - Agevolazione IRAP per le imprese registrate EMAS o certificate ISO 14001. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 58/2003

1. Per i periodi d'imposta 2005, 2006 e 2007 l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è determinata nella misura del 3,50 per cento per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modifiche, che, entro il periodo tributario precedente, abbiano ottenuto la registrazione della propria organizzazione secondo il regolamento CEE 19 marzo 2001 n. 761/2001

2. Per i periodi d'imposta 2005, 2006 e 2007 l'aliquota dell'IRAP è determinata nella misura del 3,85 per cento per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 446/1997, che abbiano ottenuto la certificazione del sistema di gestione ambientale della propria organizzazione secondo la norma UNI EN ISO 14001 entro il periodo tributario precedente; l'aliquota ridotta non si applica se il valore della produzione netta è superiore a euro 20.000.000

3. Qualora l'attività sia esercitata in più stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse e solo uno o alcuni di essi abbiano ottenuto la registrazione EMAS o la certificazione ISO 14001, l'aliquota ridotta è applicabile al valore della produzione netta prodotta nello stabilimento, cantiere, ufficio o base fissa registrato EMAS o certificato ISO 14001; si considera prodotto nel cantiere, ufficio o base fissa registrato EMAS o certificato ISO 14001 il valore della produzione netta proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato e addetto con continuità, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, nello stabilimento, cantiere, ufficio o base fissa registrato EMAS o certificato ISO 14001; sono compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione.

Legge regionale 21 dicembre 2007 - legge finanziaria regionale per l'anno 2008

La Regione Toscana ha confermato le agevolazioni all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le imprese registrate EMAS o con certificazione ambientale ISO 14001 e con certificazione sociale SA 8000 anche per i periodi di imposta 2008, 2009 e 2010.

Regione Marche

Legge regionale . 11/10/05, n.24.

Art.19 Riduzione IRAP al 4,50% rispetto all'aliquota maggiorata del 5,15%

L'aliquota ridotta al 4,50 per cento riguarda i soggetti passivi operanti nei settori dell'industria, dell'artigianato e del commercio (codici alfabetici Istat della classificazione delle attività economiche per le sezioni C, D, E, F e G) e in particolare si applica:

[...]

- ottenuto una delle seguenti certificazioni o registrazioni secondo la normativa vigente in materia di sistemi di gestione etica, di qualità aziendale e ambientale: Etica SA 8000, Iso 9001, Iso 14001, Emas

[...]

(Nota: alla data odierna l'aliquota è al 4,13% e applicabile fino al 2011)

Provincia di Firenze

Tariffa di Igiene Ambientale

A livello locale (Provincia di Firenze) vi sono ulteriori disposizioni che prevedono agevolazioni alle imprese eco-certificate. Le principali agevolazioni sono previste in materia di rifiuti solidi urbani o assimilati e alla relativa tariffa per lo smaltimento (TIA). La riduzione di tale tariffa, è prevista solo per la parte variabile in una percentuale che varia dal 5% al 10%, ed è prevista per tutte quelle aziende che applicano un SGA indifferentemente se una Certificazione ISO 14001 o una Registrazione EMAS.

Comune di Sesto Fiorentino (Prov. Firenze)

Tariffa di Igiene Ambientale

[...]

7) Le utenze non domestiche dotate di certificazione ISO 14001 e/o Emas, in considerazione del loro impegno nell'impostare la propria attività produttiva secondo principi di rispetto e di minimizzazione dell'impatto sull'ambiente, potranno usufruire di una riduzione sulla parte variabile della tariffa pari al 5%. La riduzione è concessa su domanda degli interessati debitamente documentata.

Comune di Firenze (Prov. Firenze)

Tariffa di Igiene Ambientale – Regolamento applicazione TIA

[...]

Art. 16 Riduzioni di Tariffa

6) Le utenze non domestiche che hanno attivato di intesa con il soggetto gestore nuovi processi produttivi, o modifiche di quelli esistenti, con lo scopo di ridurre la produzione dei rifiuti assimilati agli urbani possono ottenere una riduzione fino ad un massimo del 30 per cento sulla parte variabile della tariffa. A tal fine l'utente dovrà presentare al soggetto gestore una adeguata documentazione

tecnica ed economica che evidenzia la riduzione dei rifiuti prevista; il soggetto gestore applicherà una percentuale di riduzione, entro i limiti sopra indicati, proporzionale al beneficio conseguibile. La riduzione verrà applicata dall'anno successivo all'entrata a regime dei nuovi processi produttivi o delle modifiche di quelli esistenti.

Comune Campogalliano (Prov. Modena)

Tariffa di Igiene Ambientale – Regolamento applicazione TIA

[...]

Art. 10 – Riduzioni tariffarie

3. Alle utenze domestiche non stabilmente attive sul proprio territorio, come di seguito indicato, è applicata la riduzione indicata in tabella E al presente regolamento:

[...]

c) Alle utenze non domestiche certificate ISO 14000 o EMAS.

Tabella E

Riduzioni	Descrizione	QF %	QV%
...			
Art.10 c. 3 c	Certificazione ISO 14000 e EMAS	30	30

Comune di Langhirano (Prov. Parma)

Tariffa di Igiene Ambientale

Al fine di favorire le attività certificate EMAS e ISO 14001 e seguenti, che operano con parametri di rispetto ambientale direttamente riferiti alla raccolta e smaltimento rifiuti, è stabilita una riduzione del 10% della parte variabile della tariffa, per le imprese in possesso di dette certificazioni o altre certificazioni del sistema di gestione ambientale/qualità aziendale di prestigio che l'ente vorrà riconoscere. Tale riduzione avrà valore per l'anno successivo alla certificazione e per tutti gli anni in cui la certificazione verrà confermata dagli enti preposti. Sarà concessa a domanda dell'interessato, all'ufficio tributi del Comune, corredata dai documenti probatori della situazione che dà diritto all'agevolazione.

5. Riduzioni Spese

5.A) NORMATIVA NAZIONALE

D. Lgs. Governo n. 36 del 13/01/2003 – G.U.S.O. n. 59 del 12/03/2003 - Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

Art. 8 - Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di una discarica è presentata ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni, completa di tutte le informazioni richieste dagli articoli medesimi e deve altresì contenere almeno i seguenti dati e informazioni:

[...]

m) il piano finanziario che preveda che tutti i costi derivanti dalla realizzazione dell'impianto e dall'esercizio della discarica, i costi connessi alla costituzione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 14, i costi stimati di chiusura, nonché quelli di gestione post-operativa per un periodo di almeno trenta anni, siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento, tenuto conto della riduzione del rischio ambientale e dei costi di post-chiusura derivanti dall'adozione di procedure di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001;

Decreto Ministeriale 24 Aprile 2008 – Modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n.59

Art. 2 – Tariffa relativa all'istruttoria

1. Ai fini della determinazione della tariffa relativa alle attività istruttorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) e b) del presente decreto, il gestore assevera, con dichiarazione allegata alla domanda di autorizzazione:

[...]

i) la presenza di un sistema di gestione ambientale registrato o certificato per l'intero impianto oggetto dell'autorizzazione, segnalando la eventuale certificazione di tale sistema secondo la norma UNI EN ISO 14001 o la sua eventuale registrazione ai sensi del Regolamento EMAS

Allegato 1. Determinazione della tariffa per le istruttorie connesse a rilascio e aggiornamento per modifica sostanziale di autorizzazione integrata ambientale, anche a seguito di riesame

[...]

6. Riduzione del costo istruttorio per analisi delle procedure di gestione degli impianti e per la ridefinizione delle misure relative a condizioni diverse da quelle di normale esercizio dell'impianto determinate dalla presenza di un sistema di gestione ambientale

Tipo impianto	Sistema di gestione ambientale	
	Certificato ISO14001	Registrato EMAS
Altri impianti non ricadenti nei numeri da 1) a 4) dell'allegato V del DLgs 59/05	500	1000

Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW alimentati a gas	5000	7000
Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW non alimentati esclusivamente a gas	5000	8000
Impianti di cui ai numeri da 1), 3) o 4) dell'allegato V del DLgs 59/05	5000	8000

Cifre in euro non cumulabili tra loro

Allegato 2. Determinazione della tariffa per le istruttorie connesse a rinnovo di autorizzazione integrata ambientale

[...]

6. Riduzione del costo istruttorio per rinnovo delle analisi delle procedure di gestione degli impianti e per la ridefinizione delle misure relative a condizioni diverse da quelle di normale esercizio dell'impianto determinate dalla presenza di un sistema di gestione ambientale

Tipo impianto	Sistema di gestione ambientale	
	Certificato ISO14001	Registrato EMAS
Altri impianti non ricadenti nei numeri da 1) a 4) dell'allegato V del DLgs 59/05	250	500
Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW alimentati a gas	2500	3500
Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW non alimentati esclusivamente a gas	2500	4000
Impianti di cui ai numeri da 1), 3) o 4) dell'allegato V del DLgs 59/05	2500	4000

Cifre in euro non cumulabili tra loro

5.B) NORMATIVA REGIONALE

Regione Liguria

Legge Regionale n. 18 del 21/06/1999 – B.U.R. n. 10 del 14/07/1999 - Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia.

CAPO II - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Art. 20 (Domanda di autorizzazione)

[...]

4. Le spese di istruttoria tecnica di cui ai commi 2 e 3 vengono ridotte del 40 per cento nel caso di impianti che dichiarino di implementare un sistema di gestione ambientale secondo la norma ISO 14001 ed ottenere la relativa certificazione da organismo accreditato, ovvero la registrazione EMAS.

Decreto Pres. Giunta Reg. n. 2/REG. del 19/03/2002 – B.U.R. n. 8 del 08/05/2002 - Regolamento regionale recante: "Regolamento di attuazione dell'articolo 40 della l.r. n. 18/1999 inerente l'applicazione dell'onere di servizio ad alcune tipologie di impianti di gestione di rifiuti"

Art. 2 - Modalità di calcolo

[...]

3. Gli importi di cui al comma 1 sono ridotti del 40%, nei casi in cui il soggetto tenuto al versamento si sia dotato di un sistema di gestione ambientale certificato in base alla norma ISO 14001 da parte di organismo accreditato, e del 50 % nei casi in cui sia registrato EMAS.

Regione Piemonte

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R. - Regolamento regionale recante: "Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica)"

Art. 6 – Riduzione del canone

1.

[...]

a) ...a decorrere dal 1° gennaio 2006, il canone annuo dovuto è ridotto del quindici per cento in caso di uso per produzione di beni o servizi da parte di imprese o enti che aderiscono al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o al sistema ISO 14001.

Regione Sicilia

Ordinanza Commissariale 1 agosto 2003 – Determinazione della tariffa di smaltimento dei rifiuti non pericolosi in discarica e relative modalità di smaltimento.

Art. 11 - In favore di quei gestori che possono esibire valide certificazioni ISO 9001, ISO 14002 e/o EMAS 2, OHSAS 18001, verrà corrisposta una quota di tariffa aggiuntiva pari a:

Descrizione % sulla quota di gestione

- ISO 9001 5%
- ISO 14001 o EMAS 2 10%
- OHSAS 18001 5%

da calcolarsi sulla quota di tariffa relativa alla gestione. Le quote aggiuntive di tariffa saranno versate solo in funzione delle certificazioni già rilasciate in atto valide ed esibite dai gestori e saranno compensate con una corrispondente diminuzione della quota relativa all'ammortamento ed un corrispondente aumento del periodo di ammortamento. Il versamento sarà effettuato direttamente al soggetto gestore, con cadenza trimestrale.

Regione Emilia Romagna

Delib. Giunta Reg. n. 938 del 17/05/2004 – B.U.R. n. 74 del 09/06/2004 - Direttiva per l'applicazione dell'art. 6 della L.R. n. 26 del 17 dicembre 2003, recante disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

Art. 5 - Spese per il procedimento di valutazione e le visite ispettive

[...]

2. Per gli oneri derivanti dall'effettuazione del procedimento di valutazione di cui all'art. 3, comma 1, il gestore e' tenuto a corrispondere all'Amministrazione provinciale le seguenti tariffe:

- depositi di stoccaggio e movimentazione materiali senza lavorazioni di processo: 800 Euro;
- stabilimenti con lavorazione di processo con meno di 50 addetti: 2.000 Euro;
- stabilimenti con lavorazione di processo con più di 50 addetti: 3.000 Euro.

3. Le tariffe di cui al precedente comma sono ridotte del 50% qualora il deposito o lo stabilimento sia dotato di un sistema di gestione ambientale EMAS o ISO 14001.

Delib. Giunta Reg. n. 674 del 14/04/2004 – B.U.R. n. 54 del 28/04/2004 - Individuazione delle tariffe a copertura delle spese per lo svolgimento dei controlli in applicazione del D. Lgs. 36/03 e a copertura degli oneri per lo svolgimento dei controlli e delle ispezioni in applicazione del D. Lgs. 209/03.

[...] valutata l'opportunità di:

- considerare che gli oneri dell'ispezione annuale effettuata dopo l'inizio dell'attività prevista dall'art. 6, comma 5 del D. Lgs. 209/03 siano già ricompresi nei diritti annuali di iscrizione di cui al citato DM 350/98;

- prevedere una riduzione della predetta tariffa oraria di 50,00 Euro 10% per i soggetti che dimostrino di aver ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismi accreditati ai sensi della normativa vigente e del 20% per i soggetti che sono in possesso della registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 761/01;

[...] a voti unanimi e palesi, delibera:

2) di stabilire in 50,00 Euro la tariffa oraria per l'effettuazione dei controlli e delle ispezioni di cui al precedente punto 1);

3) di stabilire che la tariffa oraria di cui al precedente punto 2) è ridotta:

a) del 20% per i soggetti in possesso della registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 761/01;

b) del 10% per i soggetti che abbiano ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.

L. R. 11 ottobre 2004, n. 21, Bollettino Ufficiale n. 137 dell'11 ottobre 2004 - Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento

Art. 19 Spese istruttorie e di controllo

1. Le spese occorrenti per effettuare le attività istruttorie, i rilievi, gli accertamenti, i sopralluoghi ed i controlli relativi alle procedure disciplinate dalla presente legge sono a carico del gestore.

2. In pendenza dell'emanazione del Decreto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 372 del 1999, la Regione provvede a emanare una specifica direttiva dove sono definite le spese relative alle attività di cui al comma 1 sulla base dei seguenti principi e criteri:

a) la tariffa sarà composta da:

a. 1) una quota fissa per gli aspetti amministrativi;

a. 2) una quota variabile relazionata alla complessità dell'istruttoria;

b) i costi dei controlli programmati che richiedono l'intervento di ARPA, nonché quelli degli autocontrolli eventualmente richiesti ad ARPA, sono determinati, in relazione alle diverse tipologie, alla durata e alla frequenza delle ispezioni, dei campionamenti, delle analisi previste dal piano di controllo ed ai prezzi medi di mercato.

3. Con la medesima direttiva sono altresì definite le modalità di determinazione e le modalità di pagamento delle spese istruttorie e di controllo nonché le opportune modalità di riduzione nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) 761/2001.

4. La direttiva di cui al comma 2 è adottata a seguito di consultazione con le associazioni degli Enti Locali e con le organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.

Delibera di Giunta - N. 2005/667 - approvato il 11/4/2005 - Modalità per la determinazione da parte delle Province degli anticipi delle spese istruttorie per il rilascio dell'AIA

[...]

- a) di stabilire, come previsto dall'art. 19, comma 3, della LR 21/2004 nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, risulti registrato EMAS, ai sensi del regolamento (CE) 761/2001 una riduzione pari al 40% della quota variabile delle spese istruttorie;
- b) di stabilire, in relazione ai benefici accordati a tali impianti dal nuovo D. Lgs. di recepimento integrale della Direttiva 96/61/CE approvato il 18 febbraio 2005 ed in corso di promulgazione, nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, la riduzione pari al 20% della quota variabile delle spese istruttorie.

7. Riduzioni delle garanzie finanziarie

7.A) NORMATIVA NAZIONALE

D. Lgs. 209 del 24/06/2003 – G.U. S.O. n. 182 del 07/08/2003 - Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso

Art. 15 - Disposizioni transitorie e finali

[...]

6. L'entità della garanzia finanziaria prevista dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997 può essere ridotta se il centro di raccolta e l'impianto di trattamento sono registrati ai sensi del Regolamento (CE) n. 761/01.

Circolare n. 1963 del 29.12.2006 del Comitato Nazionale dell'Albo dei Gestori Ambientali

La circolare n. 1963 del 29.12.2006 del Comitato Nazionale dell'Albo dei Gestori Ambientali chiarisce alcuni aspetti relativi all'applicazione dell'articolo 216 del D. Lgs. 152/06, in particolare riguardo alle garanzie finanziarie che le aziende devono presentare per effettuare attività di trasporto e raccolta dei rifiuti (comma 7)

Tali garanzie sono ridotte del 40% nel caso l'impresa abbia conseguito la certificazione ambientale in conformità alla norma UNI EN ISO 14001 e del 50% in caso di imprese registrate EMAS.

Si ricorda che "l'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, nonché di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti" (comma 5), con alcuni limiti previsti dall'articolo 208 (comma 15) dello stesso provvedimento.

D. Lgs. 3/4/2006 n. 152 – Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. - Norme in materia ambientale

PARTE IV

Art 194 - Spedizioni transfrontaliere

[...]

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle norme del regolamento (CEE) n. 259 del 1° febbraio 1993 sono disciplinati:

a) i criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti, di cui all'articolo 27 del predetto regolamento; tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001;

Art 210 - Autorizzazioni in ipotesi particolari

[...]

3. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi:

[...]

h) le garanzie finanziarie, ove previste dalla normativa vigente, o altre equivalenti; tali garanzie sono in ogni caso ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001;

Art 212 - Albo nazionale gestori ambientali

[...]

7. Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, le imprese che effettuano attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti, senza detenzione dei medesimi, e le imprese che effettuano l'attività di gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.

[...]

9. Le imprese che effettuano attività di gestione di impianti fissi di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, le imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione territorialmente competente, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 2, lettera h). Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Le garanzie di cui al presente comma devono essere in ogni caso prestate in base alla seguente distinzione:

- a) le imprese che effettuano l'attività di gestione di impianti fissi di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi devono prestare le garanzie finanziarie a favore della regione per ogni impianto che viene gestito;
- b) le imprese che effettuano l'attività di bonifica dei siti e dei beni contenenti amianto devono prestare le garanzie finanziarie a favore della regione per ogni intervento di bonifica.

D.M. del 5/7/2005 – B.U. R. n. 217 del 17/09/2005 - Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti

Art. 4 - Registrazione EMAS

1. Alle imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento 93/1836/CEE e successive modificazioni ed integrazioni si applica il trenta per cento degli importi di cui al precedente articolo.

Decreto Ministeriale del 05/02/2004 – G.U. n. 87 del 14/04/2004 - Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei beni contenenti amianto

Art. 3 - Ammontare della garanzia

1. Per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1, in base alle classi d'iscrizione all'albo di cui all'art. 9, comma 4, del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, l'ammontare della garanzia fidejussoria è fissato nei seguenti valori:

Classe Importo Note

classe a) 480.000 € -----

classe b) 240.000 € -----

classe c) 120.000 € -----

classe d) 60.000 € -----

classe e) 30.500 € per i lavori di bonifica cantierabili fino a euro 50.000

15.000 € per i lavori di bonifica cantierabili fino a euro 25.000.

2. Il mutamento di classe comporta l'obbligo di adeguamento degli importi di cui al comma 1.

Art. 4 – Registrazione EMAS

1. Alle imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento 93/1836/CEE, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica il trenta per cento degli importi di cui al precedente art. 3.

7.B) NORMATIVA REGIONALE

Regione Basilicata

Delib. Giunta Reg. n. 998 del 28/04/2004 – B.U.R. n. 35 del 16/05/2004 - Esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti rideterminazione delle garanzie finanziarie di cui all'art. 32 L.R. n. 6/2001 e S.M.I. revoca DGR n. 1464/2001.

**ALLEGATO - garanzie finanziarie da prestare ai sensi dell'art. 32 L.R. n. 6/2001 e S.M.
Clausole essenziali, modalità di presentazione e di utilizzo**

14. Gli importi delle garanzie finanziarie sono ridotti del 20% nel caso in cui il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14000 da organismo accreditato a sensi della normativa vigente, e sono ridotti del 40% per i soggetti in possesso della registrazione EMAS di cui al Reg. CEE 1836/93.

Regione Lombardia

Delib. Giunta Reg. n. 7/5964 del 02/08/2001 – G.U. n. 37 del 10/09/2001 - Integrazione della d.g.r. 24 settembre 1999, n. 45274, già integrata dalla d.g.r. 4 febbraio 2000, n. 48055, avente per oggetto: “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca delle dd.g.r. nn. 51932/85, 54407/85, 24447/87, 23701/92, 42335/99”.

1. di integrare l'allegato C della d.g.r. n. 45274/99, come modificata dalla d.g.r. n. 48055/00, inserendo i seguenti punti:

[...]

- **punto 12)** nel caso in cui l'azienda sia certificata ISO 14000 gli importi di cui ai punti precedenti sono ridotti del 25%;
- **punto 13)** nel caso in cui l'azienda abbia ottenuto registrazione EMAS gli importi di cui ai punti precedenti sono ridotti del 50%. In questo caso la certificazione EMAS deve essere attestata a cadenza annuale pena la reintegrazione della garanzia finanziaria a valore intero;

2. di stabilire che le imprese già autorizzate all'esercizio delle operazioni di smaltimento e/o recupero, di rifiuti, qualora interessate alla riduzione percentuale della garanzia fidejussoria già prestata ed, in quanto ne ricorrano le condizioni, devono produrre istanza corredata da copia integrale della certificazione ISO 14000 o della registrazione EMAS.

Regione Piemonte

D.G.R. n. 44-2493 del 19/03/2001 – B.U.R. n. 13 del 28/03/01 - Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al D. Lgs. n. 22/97. Modifiche ed integrazioni alle D.G.R. n. 20-192 del 12 Giugno 2000 e D.G.R. n. 24-611 del 31 luglio 2000

ALLEGATO A – Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per l'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti previste dal D.Lgs. n. 22/97.

11) Gli importi delle garanzie finanziarie sono ridotti del 20% nel caso in cui il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente, e sono ridotti del 40% per i soggetti in possesso della registrazione EMAS di cui al Reg. CEE 1836/93.

Regione Veneto

D.G.R. n. 2528 del 14/07/1999 – B.U.R. n. 70 del 13/08/1999 - Nuova disciplina in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e recupero disciplinate dal decreto legislativo 5/2/97, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni. Revoca della D.g.r. del 15/12/98

ALLEGATO 1

[...]

C) Riduzione delle garanzie finanziarie

Ritenendosi peraltro che l'adesione da parte delle aziende interessate a sistemi di certificazione ambientale nonché l'adozione di particolari sistemi di gestione e controllo possano attribuire a ridurre le probabilità che si verifichino eventi negativi da inquinamento dovuto alla gestione dei rifiuti, nei casi in cui l'azienda abbia implementato un sistema di gestione ambientale secondo la ISO 14001 e abbia ottenuto la relativa certificazione da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente o abbia ottenuto una registrazione EMAS, oppure nei casi in cui si sia dotata di idoneo sistema di controllo di qualità (PGQ) accertato dalla Provincia competente, gli importi delle polizze assicurative della responsabilità civile inquinamento previsti ai precedenti punti 1,2,4,5, sono ridotti del 25%.

Regione Umbria

D.G.R. n. 749 del 5/06/2003 - Indirizzi e criteri per l'approvazione dei progetti, l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui agli artt. 27 e 28 del D. Lgs. 22/97.

Art. 3 – Riduzioni dell'importo della garanzia finanziaria

In analogia a quanto previsto dalla Legge 11 febbraio 1994, n. 109 – art. 8, comma 11 quater , gli importi delle garanzie [...] saranno ridotte nella misura seguente:

- per le aziende in possesso della certificazione del sistema qualità previsto dalla norma serie UNI EN ISO 9000, la garanzia finanziaria è ridotta nella misura del 30 % dell'importo dovuto;
- per le aziende in possesso della certificazione del sistema ambiente previsto dalla norma serie Uni EN ISO 14000 la garanzia finanziaria è ridotta nella misura del 40% dell'importo dovuto per le aziende in possesso della registrazione EMAS la garanzia finanziaria è ridotta della misura del 50% dell'importo dovuto.

Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione ha attivato autonomamente polizza assicurativa per la responsabilità civile di danni contro l'inquinamento relativamente all'impianto oggetto della stessa autorizzazione, la garanzia finanziaria è ridotta nella misura del 15% dell'importo dovuto.

Regione Sicilia

Ordinanza Commissariale del 02/12/2003 – G.U. Regione Sicilia n. 8 del 20/02/2004 - Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero di rifiuti urbani, rifiuti pericolosi e non pericolosi.

ALLEGATO A - Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti previste dal decreto legislativo n. 22/97.

[...]

Gli importi delle garanzie finanziarie sono ridotti del 20% nel caso in cui il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14000 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente, e sono ridotti del 40% per i soggetti in possesso della registrazione EMAS di cui al regolamento CE n. 1836/93.

Regione Emilia Romagna

D.G.R. n. 1991 del 13/10/2003 BUR 162 del 28/10/2003 - Direttiva per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi degli artt. 28 e 29 del D. Lgs. 22/97.

Art. 5 Valori e parametri di riferimento per la determinazione dell'ammontare

[...]

5. Riduzioni

[...]

5.6. L'ammontare della garanzia finanziaria, con esclusione di quella per la gestione successiva alla chiusura della discarica, è ridotto:

- del 10% nel caso in cui il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
- del 30% per i soggetti in possesso della registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 761/01.

8. Altri esempi di deregolamentazione/agevolazione

1) Riduzione dei tempi del procedimento amministrativo

Regione Emilia Romagna

L.R. 11 ottobre 2004, n. 21 – Bollettino Ufficiale n. 137 dell'11 ottobre 2004 - Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

Art. 10 – Rilascio dell'autorizzazione Integrata Ambientale

11. Nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 relativo all'Adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata entro centoventi giorni (anziché 150) dalla ricezione della domanda presentata dal gestore. A tal fine la Provincia rilascia l'autorizzazione integrata ambientale entro novanta giorni (anziché 120) dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2) Estensione dei tempi di applicazione

Regione Umbria

Legge Regionale n. 8 del 06/06/2002, B.U.R. n. 27 del 19/06/2002 – Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico.

Art. 13 – Piano di risanamento delle imprese

1. Entro il termine di sei mesi dall'approvazione della classificazione acustica comunale, le imprese, nel caso in cui non risulti verificata la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite stabiliti, provvedono direttamente all'adeguamento oppure, entro lo stesso termine e sulla base dei criteri stabiliti dalle norme regolamentari previste dall'articolo 3, presentano al Comune apposito piano di risanamento, in cui sono indicati i tempi entro i quali è previsto l'adeguamento. Il termine temporale di cui al comma 1 viene esteso a dodici mesi per le imprese che hanno in corso la procedura per la registrazione ai sensi del regolamento n. 761/01/CE (EMAS).

Regione Piemonte

Legge Regionale n. 52 del 20/10/2000 – B.U.R. n. 43 del 25/10/2000 - Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico

Art. 14. (Piani di risanamento acustico delle imprese)

1. I titolari di imprese produttive sia di beni sia di servizi che provocano rumore, nonché di impianti o attività rumorose, entro sei mesi dalla pubblicazione sul BUR dell'avviso di approvazione del provvedimento comunale di classificazione acustica, verificano la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite stabiliti e, se necessario, provvedono ad adeguarsi; oppure, entro lo stesso termine, presentano alla provincia, nel caso di attività produttive sia di beni sia di servizi soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale, oppure al comune, negli altri casi, apposito piano di risanamento. Sono esclusi dall'obbligo i siti d'impresa che hanno in corso la procedura per la registrazione ai sensi del *Regolamento CEE n. 1836/93* del Consiglio del 29 giugno 1993 (concernente l'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit) (EMAS).

Legge Regionale n- 42 del 07/04/2000 – B.U.R.S.O. n. 15 del 12/04/2000 - Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, da ultimo modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426). Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate. Abrogazione della legge regionale 28 agosto 1995, n. 71

CAPO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 26 - Disposizioni transitorie

[...]

2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del D.M. 471/1999, ai soggetti che hanno avviato procedura di certificazione ai sensi del regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993, concernente l'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit, (EMAS), o che la avvieranno entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso decreto ministeriale, hanno facoltà di procedere all'effettuazione dell'intervento al termine della certificazione, in ogni caso, non oltre sei mesi dal termine previsto dalla programmazione regionale per tale intervento.

Regione Emilia Romagna

Legge Regionale n. 15 del 09/05/2001 – B.U.R. n. 62 del 11/05/2001 - Disposizioni in materia di inquinamento acustico

Art. 9 Piano di risanamento delle imprese

[...]

2. Le imprese che hanno in corso la procedura per la registrazione ai sensi del Regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993 sull'adesione volontaria delle imprese del settore

industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ovvero abbiano in corso la procedura per l'adozione dello strumento di certificazione ambientale ISO 14001, provvedono alle verifiche di cui al comma 1 nell'ambito della medesima procedura. Qualora le procedure si concludano con esito negativo l'impresa si adegua nei termini di legge ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale.

3) Preferibilità in caso di concorrenza

D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 – Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O.- Norme in materia ambientale

PARTE II

Art. 96 - Modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici²)

[...]

2. I commi 1 e 1-bis dell'articolo 9 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono sostituiti dai seguenti:

[...]

1-bis. E' preferita la domanda che, per lo stesso tipo di uso, garantisce la maggior restituzione d'acqua in rapporto agli obiettivi di qualità dei corpi idrici. In caso di più domande concorrenti per usi produttivi è altresì preferita quella del richiedente che aderisce al sistema ISO 14001, ovvero al sistema di cui al regolamento (CEE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

Regione Basilicata

² **R.D. n. 1775 del 11/12/1933 – B.U. R. n. 5 del 8/1/1934 - Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici**

Art. 9

1. Tra più domande concorrenti, completata l'istruttoria di cui agli articoli 7 e 8, è preferita quella che da sola, o in connessione con altre utenze concesse o richieste, presenta la più razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti criteri:

- a) l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione e la prioritaria destinazione delle risorse qualificate all'uso potabile;
- b) le effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso;
- c) le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico oggetto di prelievo;
- d) la quantità e la qualità dell'acqua restituita rispetto a quella prelevata.

1-bis. È preferita la domanda che, per lo stesso tipo di uso, garantisce la maggior restituzione d'acqua in rapporto agli obiettivi di qualità dei corpi idrici. In caso di più domande concorrenti per usi produttivi è altresì preferita quella del richiedente che aderisce al sistema ISO 14001, ovvero al sistema di cui al regolamento (CEE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

Delib. Giunta Reg. n. 2628 del 30/12/2003 – B.U.R. n. 7 del 01/02/2003 - Regolamento per la disciplina delle procedure di rilascio delle concessioni di derivazione e delle licenze di attingimento delle acque pubbliche della Regione Basilicata

Art. 12 - Domande concorrenti

[...]

3. Nel caso di domande concorrenti per usi industriali, è preferita quella del richiedente che aderisce al sistema ISO 14001 ovvero al sistema di cui al Regolamento CEE n. 1836/93.

4) Mantenimento dei diritti acquisiti

D.M. del 21/12/2007 – B.U. R. n. 16 del 19/01/2008 - Approvazione delle procedure per la qualificazione di impianti a fonti rinnovabili e di impianti a idrogeno, celle a combustibile e di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento ai fini del rilascio dei certificati verdi.

3. Disposizioni finali

1. I certificati verdi rilasciati per le produzioni di cui al decreto interministeriale 24 ottobre 2005 altre produzioni, realizzate nel periodo intercorrente tra il 28 settembre 2004 e il 31 dicembre 2007, possono essere usati per ottemperare all'obbligo, di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 79/1999, relativo anche agli anni 2008 e 2009. Possono essere usati per ottemperare all'obbligo di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 79/1999, anche i certificati verdi rilasciati ai soggetti titolari degli impianti di cui all'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, secondo le modalità ivi previste.

2. Ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, il mantenimento del diritto al rilascio dei certificati verdi all'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento, aventi potenza elettrica superiore a 10 MW, è subordinato all'ottenimento, entro due anni dalla data di entrata in esercizio ovvero, per gli impianti entrati in esercizio prima del 7 marzo 2007, entro il 7 marzo 2009, della registrazione del sito secondo il regolamento EMAS e con le relative modalità, fermo restando le ulteriori condizioni di cui all'art. 14 del medesimo decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20.

3. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

D.lgs. n. 20 del 8/2/2007 – B.U. R. n. 57 del 6/03/2007 - Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE

Art. 14 - Disposizioni transitorie

1. I diritti acquisiti da soggetti titolari di impianti realizzati o in fase di realizzazione in attuazione dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come vigente al 31 dicembre 2006, rimangono validi purchè i medesimi impianti posseggano almeno uno dei seguenti requisiti:

a) siano già entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239, e la data del 31 dicembre 2006;

b) siano stati autorizzati dopo la data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239, e prima della data del 31 dicembre 2006 ed entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2008;

c) entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2008, purchè i lavori di realizzazione siano stati effettivamente iniziati prima della data del 31 dicembre 2006.

2. Gli impianti di cui al comma 1 mantengono il trattamento derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come vigente al 31 dicembre 2006, fino alla data di naturale scadenza del trattamento stesso, ove detti impianti, se di potenza elettrica superiore a 10 MW, ottengano, entro due anni dalla data di entrata in esercizio, la registrazione del sito secondo il regolamento EMAS e con le modalità e nel rispetto dei commi 3 e 4.

5) Modifica del campo di applicazione

Regione Emilia Romagna

D.G.R. n. 1238 del 15/07/2002 – B.U.R. n. 144 del 10/10/2002 - Approvazione Direttiva generale sull'attuazione L.R. 9/99 “Disciplina procedura valutazione impatto ambientale e delle linee guida generali per redazione e valutazione degli elaborati per la procedura di verifica (screening) e del SIA per la procedura di VI” (art. 8, L.R. 9/99)

ALLEGATO A

2.2 L'AMBITO DI APPLICAZIONE

[...]

2.2.5 Incrementi di soglie

Le soglie dimensionali sono inoltre incrementate del 30% per i progetti di trasformazione od ampliamenti di attività produttive che abbiano ottenuto la certificazione EMAS, ai sensi del Regolamento CEE/1836/93 e successive modifiche ed integrazioni.

Legge Regionale n. 9 del 18/05/1999 – B.U.R. n. 66 del 21/05/1999 - Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale

Art. 4 - Ambito di applicazione

[...]

6. Per le attività produttive, le soglie dimensionali di cui agli Allegati B.1, B.2 e B.3 sono incrementate del 30% nei seguenti casi:

[...]

b) progetti di trasformazione od ampliamento di impianti che abbiano ottenuto la certificazione EMAS, ai sensi del Regolamento CEE/1836/93 del 29 giugno 1993, concernente il sistema comunitario di ecogestione ed audit.

Regione Sardegna

Delib. Giunta Reg. n. 28/56 del 26/7/2007 - B.U. R. n. 8 del 4/3/2008 - Studio per l'individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti eolici art. 112, delle Norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale - art. 18 - comma 1 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2.

4. Principi di valutazione paesaggistica ai fini della redazione dello Studio d'Impatto Ambientale (SIA) e buone pratiche di progettazione

Nei paragrafi di seguito riportati si espone una sintesi dei principali elementi di analisi che dovrebbero essere contenuti nella "relazione di compatibilità paesaggistica" (par. 4.1).

Si riportano, inoltre, le indicazioni di massima sulle relazioni specifiche che dovrebbero essere contenute nello SIA (par. 4.2), ed alcune norme di "buona pratica" di cui si terrà conto in fase di valutazione dei progetti (par. 4.3).

...

4.3 Norme di buona progettazione degli impianti eolici

...

4.3.8 Parametri di valutazione sulla bontà del progetto

In fase di valutazione degli impatti dell'impianto, si terrà conto anche dei seguenti elementi:

...

f) una buona progettazione degli impianti che viene comprovata con l'adesione del proponente ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS) e con il rispetto delle norme CEI relative ai "Sistemi di generazione";

Regione Marche

Legge Regionale n. 7 del 14/04/2004 – B.U.R. n. 40 del 22/04/2004 - Disciplina della valutazione di impatto ambientale.

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 3 - Ambito di applicazione

[...]

4. Per le attività produttive, le soglie dimensionali di cui agli allegati B1 e B2 sono incrementate:

a) del 30 per cento nei seguenti casi:

- 1) progetti localizzati nelle aree industriali e nelle aree ecologicamente attrezzate, individuate nei modi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione della legge 59/1997);
- 2) progetti di trasformazione o ampliamento di impianti che abbiano ottenuto la certificazione EMAS, ai sensi del regolamento (CE) n. 761/19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione ed audit;
- 3) progetti di trasformazione o ampliamento di impianti in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001;

Regione Liguria

Legge Regionale n. 38 del 30/12/1998 – B.U.R. n. 1 del 20/01/1999 - Disciplina della valutazione di impatto ambientale.

Art. 2 - Ambito di applicazione

[...]

6. La Giunta regionale, su conforme parere del Comitato tecnico di cui all'articolo 12, può escludere dalla procedura di VIA e sottoporre, su richiesta del committente, alla procedura di ECO-AUDIT la modifica sostanziale di impianti produttivi. In questo caso gli esiti della procedura di ECO-AUDIT di cui al regolamento CEE n. 1836/93 devono essere trasmessi alla Regione.

APPENDICE - ALTRE NORME RILEVANTI

L. n. 422 del 29/12/2000 – B.U. R. n. 16 del 20/01/2001 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2000

Art. 12 - Discariche di rifiuti: criteri di delega

1. L'attuazione della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) garantire i più elevati livelli di sicurezza del progetto delle discariche nonché della gestione, anche successivamente alla chiusura, al fine di prevenire e ridurre i rischi per la salute e per l'integrità dell'ecosistema locale e la tutela del paesaggio nonché l'impatto sull'ambiente, ivi compreso l'effetto serra;
- b) individuare e definire i trattamenti preliminari necessari per il conferimento di rifiuti in discarica;
- c) identificare i parametri per l'individuazione delle tipologie di rifiuti recuperabili con particolare riferimento alla frazione putrescibile recuperabile tramite trattamento biologico, a quella suscettibile di recupero energetico e alla frazione di rifiuti inerti recuperabili;

- d) individuare i criteri per la definizione del trattamento di inertizzazione;
- e) definire i termini entro i quali raggiungere i contenuti massimi consentiti in discarica dei rifiuti di cui alla lettera c), assicurando un congruo periodo transitorio, in conformità a quanto previsto in merito dalla direttiva;
- f) adottare interventi per minimizzare lo smaltimento in discarica di rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente 11 marzo 1998, n. 141;
- g) prevedere semplificazioni procedurali per le discariche oggetto di certificazione ambientale di cui alle norme ISO 14001 ed al regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, relativo alle registrazioni dei siti EMAS, nel rispetto della normativa comunitaria in materia;
- h) definire le modalità, anche temporali, per la chiusura della discarica nonché gli obblighi del gestore durante la fase operativa e post-operativa, determinando criteri di massima uniformi per le attività di ispezione e controllo;
- i) definire le modalità di prestazione e di gestione delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 8, lettera a), punto iv), della direttiva, assicurando altresì la trasparenza nella rilevazione e nell'uso delle informazioni in materia di costi.

L. n. 70 del 25/1/1994 – B.U. R. n. 24 del 31/1/1994 - Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale (aggiornata con le modifiche apportate dalla L. 23 marzo 2001, n. 93 - Disposizioni in campo ambientale)

Art. 5 - Sistema di ecogestione e di audit ambientale

1. L'organismo individuato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 294, svolge altresì i compiti previsti dall'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993.
2. Le somme derivanti dai diritti di utilizzazione delle dichiarazioni di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate al capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 216 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 294 del 1993.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
 - a) le modalità di rilascio delle dichiarazioni di partecipazione al sistema di ecogestione e di audit ambientale;
 - b) l'obbligo per i soggetti richiedenti il rilascio delle dichiarazioni di presentare apposita domanda allegando la documentazione richiesta certificata ai sensi della legislazione vigente;
 - c) le condizioni di uso delle dichiarazioni e gli importi dei diritti di utilizzazione delle dichiarazioni stesse, tenendo conto delle dimensioni del fatturato dei soggetti richiedenti;
 - d) le modalità ed i criteri per dare comunicazione al pubblico e pubblicizzare le dichiarazioni e per la pubblicazione dell'elenco dei soggetti cui le stesse sono state rilasciate;

e) le modalità per l'effettuazione dei controlli, anche a campione, avvalendosi degli organi delle amministrazioni dello Stato e di enti pubblici. Il controllo è avviato anche ad istanza delle associazioni di categoria o ambientaliste o di consumatori o utenti maggiormente rappresentative;

f) l'applicazione a titolo sperimentale ai settori del commercio e dei servizi del sistema di ecogestione e di audit ambientale.

4. Gli organismi di certificazione svolgono altresì le funzioni e i compiti dei verificatori ambientali previsti dal citato regolamento (CEE) n. 1836/93.

5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove la conclusione di un accordo di programma con le organizzazioni di categoria interessate, per l'applicazione del citato regolamento (CEE) n. 1836/93 presso le piccole e medie imprese, prevedendo a tal fine anche semplificazioni procedurali e agevolazioni finanziarie nell'ambito di quelle già stabilite dalla legislazione vigente.

L. n. 179 del 31/7/2002 – B.U. R. n. 189 del 13/08/2002 - Disposizioni in materia ambientale

Art. 5 - Provvedimenti per l'ottimizzazione delle procedure e degli strumenti per la valutazione e riduzione degli impatti sull'ambiente

1. Al fine di una più efficiente applicazione delle norme comunitarie in materia di valutazione dell'impatto ambientale, di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, di valutazione del rischio ambientale dei prodotti chimici e degli organismi geneticamente modificati, nonché per lo sviluppo dei sistemi di certificazione ambientale, è autorizzata la spesa complessiva di 4.900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002 per:

a) l'istituzione degli Osservatori ambientali, finalizzati alla verifica dell'ottemperanza alle pronunce di compatibilità ambientale di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, nonché al monitoraggio dei problemi ambientali nelle fasi di realizzazione e primo esercizio di talune opere di particolare rilevanza tra quelle sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni. Le modalità di organizzazione e funzionamento degli Osservatori ambientali sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per il funzionamento degli Osservatori è stabilita la spesa nell'ambito dell'autorizzazione di cui al presente comma e nel limite massimo di 2.065.000 euro a decorrere dall'anno 2002;

b) lo svolgimento delle attività previste dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

c) le attività di studio, ricerca e sperimentazione relative alla valutazione ambientale di piani e di programmi suscettibili di impatto sull'ambiente, nonché alla promozione e allo sviluppo di sistemi di gestione ambientale e di qualificazione ecologica dei prodotti, nell'ambito del sistema EMAS-Ecolabel;

d) le attività di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio relative alla valutazione del rischio ambientale di microrganismi e di organismi geneticamente modificati, di cui

ai D. Lgs. 12 aprile 2001, n. 206, e D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 92, alla valutazione di biocidi e di prodotti fitosanitari, di cui ai D. Lgs. 25 febbraio 2000, n. 174, e D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 194, e alla valutazione di sostanze chimiche pericolose, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato alla stipula di apposite convenzioni, nei limiti dell'autorizzazione di cui al comma 1, con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), con università, istituti scientifici, enti di ricerca e soggetti pubblici o privati opportunamente qualificati.

Del. CIPE n. 57/2002 del 2/8/2002 – B.U. R. n. 255 del 30/10/2002 - Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia. (Deliberazione n. 57/2002)

Art. 2.3 - Integrazione del fattore ambientale nei mercati

[...]

48 Lo schema prioritario di riferimento per la certificazione ambientale in Europa, come in Italia, è EMAS, Environmental Management and Audit Scheme. Con il D.M. del '96 l'Italia recepisce il Regolamento Comunitario 1836/93, in seguito aggiornato con il Regolamento 761/01, che introduce EMAS II. EMAS è uno strumento volontario che affianca gli strumenti della regolazione diretta (command and control) e punta ad internalizzare gli obiettivi di qualità ambientale nella gestione delle imprese e delle organizzazioni. EMAS offre alle imprese l'opportunità di un riconoscimento pubblico e della diffusione delle informazioni intorno al miglioramento delle proprie prestazioni ambientali. Ogni sito produttivo certificato EMAS viene registrato sulla G.U. Europea e consegue il marchio di qualità a cura della Commissione per la registrazione dei siti EMAS e dei marchi ecologici che opera in Italia dal 1997. EMAS può essere considerato un contratto con il quale l'impresa offre trasparenza in materia ambientale e garanzie di miglioramento, migliore efficienza, posizione competitiva sul mercato e migliori relazioni con azionisti, gruppi di interesse e cittadini. A medio termine ciò comporta benefici finanziari, riduzione dei premi assicurativi, miglioramento delle condizioni contrattuali e un diverso clima di consenso e di partecipazione nella società civile. La nuova certificazione EMAS II consente l'adozione contestuale degli standard ISO di qualità ambientale.

49 Gli standard di qualità ISO hanno origine nel settore privato. Studi in campo ambientale nel settore privato hanno portato nel '93 all'istituzione, in sede ISO, del Technical Committee TC207, con lo scopo di standardizzare gli aspetti relativi alla gestione ambientale di impresa. Viene così varato lo standard ISO 14000 al cui interno trovano spazio le problematiche dell'etichettatura ecologica dei prodotti (ISO 14020) e dell'analisi del ciclo di vita (ISO 14040). La norma ISO affronta gli aspetti relativi all'etichettatura di 1° tipo (o di 3° parte, ovvero l'ecolabel comunitario e nazionale) con l'ISO 14024, l'autocertificazione con l'ISO 14021, e un possibile schema di dichiarazione ambientale dei prodotti con l'ISO 14025.

50 Gli ultimi dati disponibili per l'Italia (2001) registrano 83 siti EMAS (10 nel '99) e 553 siti certificati ISO 14001 (243 nel '99); 236 prodotti (10 nel '99) di 16 aziende risultano avere il marchio ecolabel. La crescita delle adesioni, delle certificazioni e dei marchi compensano tendenzialmente il ritardo italiano nel quadro dell'Unione Europea. Le ragioni del ritardo sono molteplici e chiamano in causa il deficit di tecnologia, l'insufficiente investimento in attività di ricerca, la polverizzazione

delle imprese, le politiche arretrate di advertising, le responsabilità a carico dell'amministrazione, gli errori nella incentivazione alle imprese, i ritardi nella riforma fiscale ecologica e l'inadeguata politica del credito. Il rovesciamento puntuale di questi assunti, in uno con l'impegno riconfermato delle associazioni degli imprenditori di tutti i settori e l'impegno delle banche in favore dell'ambiente, è la condizione per l'attuazione degli obiettivi di qualità ambientale indispensabili per lo sviluppo sostenibile della produzione e del consumo.

[...]

Art. 2.7 - Il finanziamento dello sviluppo sostenibile

[...]

68 La strategia del settore finanziario prevede di istituzionalizzare la valutazione/integrazione della componente ambientale nel processo della concessione del credito e dell'attività assicurativa. Possibili azioni attivabili sono:

- formazione e sensibilizzazione sulle tematiche ambientali (attualmente sono state già avviate iniziative finanziate dal PON «Sviluppo Locale» e sono stati sottoscritti due protocolli di intesa con istituti finanziari);
- incentivare l'adozione da parte delle banche di iniziative di politiche ambientalmente favorevoli (investimenti verdi, fondi verdi, procedure di valutazione nella concessione dei crediti che tengano conto del rischio ambientale, politica dei prestiti agevolata per imprese registrate EMAS);
- partecipazione attiva alle iniziative di disseminazione del principio della responsabilità per danno ambientale;
- iniziative rivolte a verificare la sostenibilità dei regimi di aiuto fortemente connessi al settore creditizio (istruttorie bancarie delle leggi di promozione ed incentivazione L. n. 488 del 1992, L. n. 341 del 1995, L. n. 588 del 1994, L. n. 1329 del 1965).

[...]

Art. 3.1 - I cambiamenti climatici e l'effetto serra

[...]

91 Nel sistema industriale le azioni consistono nell'innovazione di prodotto e di processo, l'adozione crescente delle BAT, il rispetto degli standard di emissione, l'etichettatura delle apparecchiature energetiche; la diffusione di ecolabel e ecoaudit; l'incentivazione di sistemi di gestione ambientale (EMAS e ISO 14001); l'implementazione della Valutazione del ciclo di vita, Life Cycle Assessment (LCA); la promozione estensiva di accordi volontari.

[...]

Art. 4.3 - L'ambiente marino e costiero

[...]

Tabella 4.2 - Obiettivi, indicatori e target per la protezione e l'uso sostenibile della natura e della biodiversità, del suolo e del mare

[...]

INDICATORI

[...]

Numero di applicazioni turistiche sostenibili attivate e realizzate; Numero di strutture ricettive certificate EMAS, ISO 14000 e di marchi di qualità.

[...]

Art. 5.1 - L'ambiente urbano

[...]

200 Linea 5: miglioramento a livello locale della capacità di governo ambientale e della partecipazione ai processi decisionali mediante:

[...]

- nuove iniziative per la promozione di strumenti innovativi di gestione ambientale integrata nella Pubblica amministrazione: incentivi economici mirati (co-finanziamento sulla base di bandi) e sostegno tecnico (linee guida, formazione, progetti pilota, etc.) per la diffusione di sistemi di analisi e organizzazione delle conoscenze (indicatori di sostenibilità, impronta ecologica, contabilità ambientale...); esperienze di progettazione partecipata come la Agenda 21 locale; strumenti innovativi di dialogo tra amministrazione e cittadini; tecniche e strumenti per promuovere il partenariato con i settori no-profit e per perfezionare gli attuali strumenti di rapporto tra pubblico e privato; innovazione e certificazione ambientale delle attività di competenza diretta delle pubbliche amministrazioni: Progetti pilota per il riorientamento in senso ambientale delle politiche di acquisto degli Enti Locali; EMAS o ISO 14001 applicato alle parti di Piano d'azione ambientale di stretta competenza della PA; EMAS/ISO applicato alle aziende pubbliche di servizi pubblici;

- promozione di un ruolo attivo delle Amministrazioni locali a favore dell'innovazione ambientale nelle imprese locali: azioni di promozione della certificazione ambientale EMAS/ISO nelle aziende di servizi pubblico - private; con la diffusione di informazioni su tecnologie pulite e EMAS, con la valorizzazione in senso ambientale degli Sportelli unici, sviluppando il benchmarking e una gestione del sistema autorizzativo mirata alla promozione di accordi positivi (minori tasse o sanzioni locali, in cambio di alte performance ambientali).

[...]

Art. 5.9 - La criminalità ambientale

[...]

Tabella 5.1 - Obiettivi e indicatori per la qualità dell'ambiente e la qualità della vita negli ambienti urbani

[...]

INDICATORI

[...]

Imprese (private e pubbliche) con certificazione ambientale - EMAS/ISO 14000 (o sociale) (EU LC 7)

[...]

Art. 6.3 - I cicli di produzione-consumo

[...]

353 In diversi Paesi l'inserimento dei requisiti ambientali tra gli elementi di selezione di un prodotto da parte della Pubblica Amministrazione (PA) è stato realizzato (o è in via di messa a punto); si va dalla predisposizione di «Guide di riferimento» specializzate per ogni singolo prodotto, per gli addetti agli acquisti alla creazione di liste di prodotti che forniscano, accanto ai parametri prestazionali, anche quelli relativi a specifici aspetti ambientali, o all'assegnazione di un punteggio aggiuntivo ai prodotti in possesso di specifici requisiti ambientali (Ecolabel, Emas, ISO 14000).

[...]

Art. 6.4 - I rifiuti

[...]

383 L'obiettivo della riduzione della produzione di rifiuti, per la quale non è semplice definire target quantitativi per effetto della rapida trasformazione del settore, comporta quanto meno che la crescita sia fermata. Gli strumenti sono:

- l'applicazione e la diffusione di strumenti normativi e di certificazione della qualità ambientale (IPPC, EMAS, ISO 14000) delle imprese, favorendo e incentivando il tessuto delle aziende medie e piccole;
- l'introduzione graduale della tariffa sui rifiuti urbani, misurata sulla quantità dei rifiuti prodotti, con il duplice scopo di incidere sul comportamento del cittadino e dell'utente commerciale, nonché garantire la trasparenza dei costi del servizio di gestione rifiuti riferiti alle singole voci;
- la responsabilità onerosa per i produttori e gli utilizzatori di imballaggi per tutto il ciclo di vita dei loro prodotti.

D.lgs. n. 190 del 20/8/2002 – B.U. R. n. 199 del 26/08/2002 - Attuazione della L. 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale

Art. 10. - Relazioni tecniche e relazioni specialistiche del progetto definitivo - progetto di monitoraggio ambientale (PMA)

1. A completamento di quanto contenuto nella relazione generale, il progetto definitivo deve comprendere almeno le seguenti relazioni tecniche, sviluppate - anche sulla base di indagini integrative di quelle eseguite per il progetto preliminare - ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo:

[...]

m) indirizzi preliminari per la definizione, in fase di progetto esecutivo, del manuale di gestione ambientale dei lavori, e per l'adozione, entro la consegna dei lavori, di un sistema di gestione ambientale dei cantieri sviluppato secondo i criteri di cui alla norma ISO 14001 o al Sistema EMAS (regolamento CE 761/2001) o ad altri sistemi asseverati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

[...]

Art. 20 - Relazione generale del progetto esecutivo

[...]

3. La relazione illustra altresì la struttura dell'organizzazione prevista per l'attuazione del progetto di monitoraggio ambientale, la definizione delle figure responsabili, nonché l'organizzazione, le modalità ed il programma stabilito per l'adozione del sistema di gestione ambientale dei cantieri e l'eventuale certificazione ISO 14001 o registrazione EMAS o altri sistemi asseverati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

[...]

Art. 21 - Relazioni specialistiche - Progetto di monitoraggio ambientale e manuale di gestione ambientale

[...]

3. Il progetto esecutivo comprende inoltre:

- a) il progetto di monitoraggio ambientale relativo al progetto esecutivo, che dovrà fornire i rapporti contenenti gli esiti delle indagini integrative eventualmente effettuate dopo la redazione del progetto definitivo, le conseguenti valutazioni e le eventuali integrazioni risultate necessarie sulla base di tali indagini; i formati e le modalità sono quelli stabiliti nelle linee guida per il monitoraggio ambientale redatti dalla Commissione speciale VIA;
- b) il manuale di gestione ambientale dei cantieri, che deve essere redatto conformemente a quanto previsto dalla Norma ISO 14001 o dal Sistema EMAS (Regolamento (CE) n. 761/2001) o da altri sistemi asseverati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

D.P.C.M. del 24/12/2002 – B.U. R. n. 3 del 4/01/2003 - Approvazione del nuovo modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2003

[...]

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SINGOLE SEZIONI

[...]

SCHEMA ANAGRAFICA

[...]

CERTIFICAZIONE EMAS. Se il dichiarante possiede la certificazione ai sensi del Regolamento (Ce) 761/2001 (certificazione EMAS) barrare la casella affermativa corrispondente a tale certificazione ed indicare la data di rilascio ed il numero di registrazione; in caso contrario barrare comunque la casella negativa.

L. n. 308 del 15/12/2004 – B.U. R. n. 302 del 27/12/2004 - Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione

[...]

8. I decreti legislativi di cui al comma 1 si conformano, nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, come definite ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e fatte salve le norme statutarie e le relative norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e del principio di sussidiarietà, ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

[...]

n) adozione di strumenti economici volti ad incentivare le piccole e medie imprese ad aderire ai sistemi di certificazione ambientale secondo le norme EMAS o in base al regolamento (CE) n. 761/2001 del 19 marzo 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, e introduzione di agevolazioni amministrative negli iter autorizzativi e di controllo per le imprese certificate secondo le predette norme EMAS o in base al citato regolamento (CE) n. 761/2001 prevedendo, ove possibile, il ricorso all'autocertificazione.

D.P.C.M. del 22/12/2004 – B.U. R. n. 305 del 30/12/2004 - Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2005 - cap. 1 sezione veicoli a fine vita o fuori uso

[...]

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SINGOLE SEZIONI

[...]

SCHEMA ANAGRAFICA

[...]

CERTIFICAZIONE EMAS. Se il dichiarante possiede la certificazione ai sensi del Regolamento (Ce) 761/2001 (certificazione EMAS) barrare la casella affermativa corrispondente a tale certificazione ed indicare la data di rilascio ed il numero di registrazione; in caso contrario barrare comunque la casella negativa.

D.lgs. n. 189 del 17/8/2005 – B.U. R. n. 221 del 27/09/2005 - Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190, in materia di redazione ed approvazione dei progetti e delle varianti, nonché di risoluzione delle interferenze per le opere strategiche e di preminente interesse nazionale

Art. 10 - Relazioni tecniche e relazioni specialistiche del progetto definitivo - progetto di monitoraggio ambientale (PMA)

1. A completamento di quanto contenuto nella relazione generale, il progetto definitivo deve comprendere almeno le seguenti relazioni tecniche, sviluppate - anche sulla base di indagini integrative di quelle eseguite per il progetto preliminare - ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo:

[...]

m) indirizzi preliminari per la definizione, in fase di progetto esecutivo, del manuale di gestione ambientale dei lavori, e per l'adozione, entro la consegna dei lavori, di un sistema di gestione ambientale dei cantieri sviluppato secondo i criteri di cui alla norma ISO 14001 o al Sistema EMAS (regolamento CE 761/2001) o ad altri sistemi asseverati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

[...]

Art. 20 - Relazione generale del progetto esecutivo

[...]

3. La relazione illustra altresì la struttura dell'organizzazione prevista per l'attuazione del progetto di monitoraggio ambientale, la definizione delle figure responsabili, nonché l'organizzazione, le modalità ed il programma stabilito per l'adozione del sistema di gestione ambientale dei cantieri e l'eventuale certificazione ISO 14001 o registrazione EMAS o altri sistemi asseverati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 21 - Relazioni specialistiche - Progetto di monitoraggio ambientale e manuale di gestione ambientale

1. Il progetto esecutivo prevede almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo, che illustrino puntualmente le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate e le modifiche rispetto al progetto definitivo.
2. Le relazioni contengono l'illustrazione di tutte le problematiche esaminate e delle verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva.
3. Il progetto esecutivo comprende inoltre:
 - a) il progetto di monitoraggio ambientale relativo al progetto esecutivo, che dovrà fornire i rapporti contenenti gli esiti delle indagini integrative eventualmente effettuate dopo la redazione del progetto definitivo, le conseguenti valutazioni e le eventuali integrazioni risultate necessarie sulla base di tali indagini; i formati e le modalità sono quelli stabiliti nelle linee guida per il monitoraggio ambientale redatti dalla Commissione speciale VIA;
 - b) il manuale di gestione ambientale dei cantieri, che deve essere redatto conformemente a quanto previsto dalla Norma ISO 14001 o dal Sistema EMAS (Regolamento (CE) n. 761/2001) o da altri sistemi asseverati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

D. Dirett. del 26/01/2006 – B.U. R. n. 45 del 23/02/2006 - Disposizioni per la verifica delle comunicazioni delle emissioni previste dall'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Art. 4 - Requisiti per il riconoscimento

1. I requisiti per il riconoscimento sono relativi a:
 - a) imparzialità e indipendenza;
 - b) competenze del gruppo di verifica;
 - c) struttura organizzativa e attribuzione delle responsabilità;
 - d) ricorsi e reclami;
 - e) documentabilità e tracciabilità dell'operato;
 - f) garanzie finanziarie.
2. L'allegato 2 definisce i criteri minimi per la valutazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1. Il possesso dei requisiti a), c), e) deve essere inoltre garantito tramite:
 - a) accreditamento esistente a schemi che prevedono una verifica di terza parte in campo ambientale in base alla norma ISO 14001, al regolamento EMAS, oppure alla direttiva 2003/87/CE;
 - b) o iscrizione all'albo speciale delle società di revisione contabile previsto dal decreto legislativo n. 58/1998.

D.P.C.M. del 9/5/2007 – B.U. R. n. 170 del 24/7/2007 - Approvazione del Programma statistico nazionale 2007-2009.

3.2 - Territorio e ambiente

[...]

3.2.2 AMBIENTE

[...]

Obiettivi e progetti

[...]

Per quanto concerne tematiche che fanno riferimento a più domini, si citano i progetti nuovi dell'Istat e dell'Apat, i quali si riferiscono sia alla sostenibilità, sia alle relazioni tra l'ambiente e altri settori tematici:

- il progetto dell'Istat Indicatori di sviluppo sostenibile multi-domini (ambientale, economico, sociale), il quale analizza, sulla base dei principali schemi concettuali disponibili, gli indicatori e i dati disponibili per il popolamento di set di indicatori per la sostenibilità economica, sociale ed ambientale;
- il progetto dell'Istat Sviluppo e implementazione di indicatori agro-ambientali per l'analisi della sostenibilità, il quale approfondisce il filone di ricerca, relativo al tema degli indicatori agro-ambientali, sviluppando l'analisi degli indicatori proposti e dei dati disponibili verso l'analisi della sostenibilità;
- il progetto dell'Istat Applicazioni analitiche della contabilità ambientale e sviluppo sostenibile, nel quale, nell'ambito dei conti ambientali, saranno analizzati indicatori sullo sviluppo sostenibile per le politiche macroeconomiche;
- il progetto dell'Apat L'eco-efficienza dei settori produttivi (Indicatori di disaccoppiamento ai fini della sostenibilità) che si propone di monitorare l'eco-efficienza dei settori produttivi tramite il metodo del disaccoppiamento, implementando indici compositi delle principali pressioni ambientali, confrontati con quelli di natura economica (driving forces);
- il progetto dell'Apat Registro Emas ed Ecolabel, che raccoglie in un archivio ed elabora in tempo reale informazioni relative: a) ai prodotti etichettati con il marchio Ecolabel che hanno un ridotto impatto ambientale durante tutto il loro ciclo di vita, essendo i criteri basati sullo studio Lca, mantenendo sia le caratteristiche prestazionali sia quelle ambientali; b) il numero di licenze Ecolabel rappresenta il «consumo rispettoso dell'ambiente» delle aziende, e conseguentemente dei consumatori, evidenziando in questo modo la «sensibilità» ambientale del settore produttivo; c) alle registrazioni Emas delle organizzazioni/impres.

D.M. del 21/11/1997 - B.U. R. n. 278 del 28/11/1997 - Modalità per l'individuazione delle prestazioni ambientali e per l'attribuzione del relativo punteggio utili per la determinazione dell'indicatore ambientale di cui all'art. 6, comma 4, lettera a), punto 5, del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni.

Allegato

Le prestazioni di cui al presente decreto attengono alle azioni che l'impresa intraprende, entro l'esercizio di regime dell'iniziativa da agevolare, per il contenimento e/o la riduzione degli impatti ambientali e/o dell'inquinamento e dei consumi di risorse naturali presso l'unità produttiva oggetto dell'iniziativa medesima.

Per quanto concerne le prestazioni attinenti al contenimento e/o alla riduzione degli impatti ambientali, esse vengono individuate come segue:

1) adesione al sistema comunitario ecoaudit (regolamento n. 1836/93), e successive modifiche e integrazioni, o a sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale (ISO 14001); o, in subordine ed in alternativa;
